

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

Ai gentili clienti

Oggetto: **DECRETO LIQUIDITA'**

Il D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020.
Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse.

Garanzie Sace

Con l'intento di garantire liquidità alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. (società a controllo statale) concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Inoltre, per poter fruire della garanzia, l'impresa assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nonché quello di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra:

1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se il bilancio non è ancora stato approvato.

d) la garanzia copre il 90% dell'importo del finanziamento.

e) le commissioni annuali dovute sono:

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

- 25 punti base durante il primo anno,
- 50 punti base durante il secondo e terzo anno,
- 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9 aprile 2020, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

Fondo di garanzia centrale pmi

Fino al 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie di durata inferiore a 72 mesi. L'importo massimo delle operazioni finanziarie non può essere superiore alternativamente a:
 1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
 2. il 25% del fatturato 2019;
 3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le pmi. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia;

c) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione e delle condizioni di ammissibilità. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

d) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 % sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Sospensione versamenti

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamenti relativi:

- a) alle ritenute relative a lavoro dipendente e assimilati;
- b) all'Iva.
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione riguarda anche i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzando l'importo in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Da ultimo, viene previsto il mantenimento dei precedenti benefici di sospensione per le **imprese del**

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

settore turistico, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;** soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.** Per tali soggetti è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020, con ripresa dei versamenti al 1° giugno, in unica soluzione o 5 rate di pari importo.

Versamento acconto imposte di giugno

Viene previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto Irpef, Ires e Irap, applicando il metodo previsionale, non sono dovute le sanzioni e gli interessi, a condizione che esso risulti comunque in misura pari almeno all'80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Proroga certificati per gli appalti

Viene estesa la validità dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, (DURC) emessi entro il 29 febbraio 2020, sino al 30 giugno 2020.

Credito di imposta sanificazione

Viene estesa l'agevolazione introdotta dall'articolo 64, D.L. 18/2020 (credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro), includendo le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detersivi mani e i disinfettanti.

Le modalità attuative saranno disposte con apposito decreto del Mise e del Mef.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti